ORDINE INTERPROVINCIALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NOVARA-VERBANO CUSIO OSSOLA

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING

Gestione delle segnalazioni e della tutela del segnalante ai sensi del D.lgs. 24/2023 e in conformità alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

Adottate dal Consiglio dell'Ordine con Delibera n.414/2023 del 13 dicembre 2023

Revisione n. 1
Adottata dal Consiglio dell'Ordine con Delibera n. 191/2026 del 28 Aprile 2026 e Delibera n. 219/2026 del 20 Maggio 2026

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

a. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
b. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
c. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
d. «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
e. «persona segnalante» o «whistleblower»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
f. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
    1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
    2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
    3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
    5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese

le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

g. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

h. «facilitatore»: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

j. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

k. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

l. «Ordine» oppure «Ente»: Ordine Interprovinciale delle professioni infermieristiche di Novara-Verbano Cusio Ossola

m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine

n. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine

o. «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso l'Ordine

p. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione

Finalità

Con il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 viene recepita la Direttiva c.d. "Whistleblowing", ovvero la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Con tale decreto, a protezione del soggetto che svolge segnalazioni con lo scopo di far emergere illeciti avvenuti nel contesto lavorativo dell'Ordine regolamenta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione.

predisponendo presidi a tutela del segnalante e approntando modalità per svolgere le segnalazioni e per gestirle.

Le presenti linee guida costituiscono misura di prevenzione della corruzione e atto organizzativo interno dell'Ordine.

Ambito di applicazione - Soggetti tutelati

In caso di segnalazione svolta ai sensi della presente procedura, le tutele -con le specificità appresso indicate- si applicano:

- ai dipendenti dell'Ordine
- ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- ai liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele previste si applicano anche quando la segnalazione dell'illecito, o pubblica divulgazione o la denuncia alle autorità preposte, avviene:

- se il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato, quando le informazioni dedotte in segnalazione siano relative al processo di selezione oppure alla fase precedente la formalizzazione del contratto;
- nel periodo di prova;
- successivamente al termine del rapporto lavorativo quando le informazioni oggetto di segnalazione siano state rilevate nel corso del rapporto.

Ambito di applicazione – Ulteriori soggetti tutelati

Le misure di protezione collegate alla segnalazione si applicano:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica quando siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o del denunciante di chi ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Ambito di applicazione – Inapplicabilità delle tutele

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Canali di segnalazione

Il segnalante può svolgere la segnalazione mediante vari canali, la cui scelta e progressione è regolamentata nelle presenti linee guida. In particolare, può:

1. presentare una segnalazione mediante il canale interno istituito presso l'Ordine
2. presentare una segnalazione mediante il canale esterno istituito presso ANAC
3. procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito

4. procedere ad una denuncia all'autorità giudiziaria

Canale di segnalazione interna - Gestore

L'Ordine, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha attivato un canale di segnalazione interna che consente di effettuare segnalazioni assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione a supporto della segnalazione.

La gestione della segnalazione ricevuta mediante il canale interno pertiene al RPCT- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine, a ciò debitamente autorizzato per il profilo di tutela dei dati personali.

Qualora la segnalazione venga ricevuta da un soggetto diverso dal RPCT (es. superiore gerarchico o protocollo), il ricevente deve trasmetterla al RPCT **entro il termine tassativo di 7 giorni**, dandone contestuale notizia al segnalante e garantendo l'assoluta riservatezza. Durante tale trasmissione, è fatto assoluto divieto di trattenere copia della documentazione o di rivelare l'identità del segnalante, al fine di prevenire accessi non autorizzati o violazioni del principio di riservatezza ex art. 5 del GDPR.

Al contrario se la segnalazione non è connotata come segnalazione ai sensi della presente procedura, viene considerata come segnalazione ordinaria.

Canale di segnalazione interna - Segnalazione scritta mediante piattaforma interna

Il segnalante procede alla segnalazione interna mediante la piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page dell'Ordine al link https://www.opinovaravco.it. La segnalazione è svolta compilando un questionario guidato. Terminata la compilazione, il segnalante procede all'invio e riceve un codice numerico di 16 cifre, utile per ogni ulteriore accesso alla segnalazione, per verificare risposte, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione.
In considerazione della tutela del segnalante, i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice identificativo e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT, che può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ordine che dal suo esterno.

Canale di segnalazione interna - Segnalazione scritta mediante posta ordinaria

L'Ordine consente l'utilizzo di un ulteriore canale di segnalazione interno, rappresentato dall'invio della segnalazione mediante posta ordinaria e mediante utilizzo di un modello di segnalazione da compilare. La segnalazione, in coerenza con le tutele privacy, prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportante, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata mediante autonomo registro. La segnalazione viene inoltrata direttamente al RPCT che, anche in questo caso, si occupa della sua gestione.

Canale di segnalazione interna - Segnalazione orale

Il trattamento dei dati personali può avvenire anche in forma orale. In caso di segnalazione orale effettuata mediante incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i dati saranno raccolti previo consenso del segnalante, mediante verbalizzazione a cura del RPCT. Il segnalante (interessato) ha il diritto di verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria

sottoscrizione. I dati così raccolti sono conservati in archivi protetti ad accesso esclusivo, garantendo i medesimi standard di riservatezza e sicurezza previsti per il canale informatico.

Canale di segnalazione interna - Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche. Oltre alle generalità del segnalante, deve includere la descrizione dei fatti, i riferimenti temporali alla commissione dei fatti, gli elementi utili a identificare l'autore dell'illecito, l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sull'illecito. Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non verranno trattate ai sensi delle presenti linee guida:

- le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.
- le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

SI rappresenta inoltre che

- le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine.
- i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Canale di segnalazione interna - Segnalazione anonima

L'Ordine considera e tratta come segnalazioni ordinarie le segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate, e quindi idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante, ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida, sarà assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

Canale di segnalazione interna – Gestione del RPCT

Il RPCT tratta la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza. Entro 7 giorni dalla data di ricezione, il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione e fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o - in mancanza - entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni decorrente dalla presentazione della segnalazione.

A fronte della segnalazione, in via preliminare il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e quanto ricevuto non risulta adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione. In particolare, in questa fase il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione[1]

Il RPCT, in caso di non archiviazione, procede alla valutazione della fattispecie analizzando se la fattispecie segnalata rientra tra le violazioni oggetto di segnalazione, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.
Successivamente, il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

[1] Sono motivi di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione dell'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine

Canale di segnalazione interna – Compiti e responsabilità del RPCT

Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali ne è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano in qualsiasi collegati alla segnalazione.
Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua responsabilità, così come definita dallo specifico regolamento[2] di ANAC.
Il RPCT riporta, in forma anonima, le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

Canale di segnalazione interna – Conflitto di interesse

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o questi si trovi in una situazione di conflitto di interessi, il segnalante può indirizzare la segnalazione direttamente al canale esterno ANAC o, se previsto, ad altro soggetto terzo individuato dall'Ordine, per garantire l'imparzialità dell'istruttoria.

Segnalazione e documentazione allegata

Il RPCT, in coerenza con la privacy policy adottata dall'Ente, si assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Canale di segnalazione esterno – Piattaforma di ANAC

Il segnalante può svolgere la segnalazione mediante il canale esterno messo a disposizione da ANAC. In particolare, può utilizzare la piattaforma disponibile al link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
Il segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo se:

a. nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Gestione della segnalazione da parte di ANAC

ANAC gestisce la segnalazione secondo quanto indicato dallo specifico regolamento[3]. Pertanto, ricevuta la segnalazione ANAC:

a. avvisa il segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;

[2] Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023
[3] Vedi nota 2

b. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
e. dà riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
f. comunica al segnalante l'esito della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

Divulgazione pubblica

Il segnalante, oltre alla segnalazione mediante canale interno ed esterno, può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiunger un numero elevato di persone. Il segnalante nel caso di pubblica divulgazione beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Tutela del segnalante - Obbligo di riservatezza

Rispetto alle segnalazioni di illecito, l'identità del segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono obbligati ad assicurare riservatezza e senza l'espresso consenso del segnalante non possono essere rivelate né la sua identità né altre informazioni da cui questa possa evincere.
A tutela del segnalante, l'Ordine si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

Tutela del segnalante - Ritorsioni collegate alla segnalazione

L'Ordine non consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

segnalazione. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tutela del segnalante – Nullità degli atti ritorsivi e segnalazione ad ANAC

In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.lgs. 23/2015.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo
- alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Tutela del segnalante – Inversione dell'onere della prova

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La tutela dell'inversione dell'onere della prova si applica esclusivamente al segnalante.

Tutela del segnalante - Esclusioni

La tutela contro le ritorsioni si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere, se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di inadempimenti o violazione della normativa, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché' quando accerta che non e' stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Responsabilità del segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Presìdi privacy

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e *best pratice*. L'Ordine adotta una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower – pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione -e svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA).
I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione dell'Ordine sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Percorsi formativi

L'Ordine assicura che tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella propria organizzazione sono informati e formati sulle previsioni della presente procedura e sulle modalità di segnalazione, nonché sui presidi approntati per tutelare la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Assicura inoltre che il RPCT fruisca di formazione specifica per la gestione delle segnalazioni. I programmi di formazione in materia di whistleblowing sono misure di prevenzione, individuate nella programmazione triennale anticorruzione e trasparenza.

Divulgazione e Pubblicità'

Ai dipendenti, collaboratori, consulenti e tutti i soggetti che possano rivestire la qualifica di "segnalatori" viene comunicata la possibilità di procedere alla segnalazione delle violazioni e di beneficiare della tutela del whistleblower. Copia delle presenti Linee Guida è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali e nella parte di sito dedicata al Whistleblowing mediante iperlink dalla sezione Amministrazione Trasparente; copia è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.

Varie

Le presenti Linee Guida sostituiscono procedure e linee guida già adottate dall'Ordine in materia che si intendono, pertanto, abrogate. Di tale procedura, quale misura di prevenzione, l'Ordine darà menzione all'interno della propria programmazione di anticorruzione e trasparenza.